

STATUTO

Federazione Pompieri Ticino

POMPIERI TICINO



2020

Generalità

Art. 1 Denominazione

La Federazione Pompieri Ticino (FPT) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS.

Art. 2 Sede

La Federazione Pompieri Ticino ha sede nel Cantone Ticino, nel luogo in cui ha il proprio Segretariato.

Art. 3 Affiliazione

La Federazione Pompieri Ticino è affiliata alla Federazione Svizzera dei Pompieri (FSP).

Art. 4 Scopo

La Federazione Pompieri Ticino ha lo scopo di:

- a) eseguire i compiti di legge e i mandati ad essa assegnati, segnatamente nell'ambito della formazione, della tecnica, della qualità e della rappresentanza;
- b) di collaborare con l'autorità cantonale, con quelle comunali e consortili, con gli enti assicurativi e con i terzi interessati, per la realizzazione di detti compiti;
- c) favorire la collaborazione tra i corpi pompieri affiliati, secondo il principio della complementarietà, per garantire un servizio aggiornato e adeguato;
- d) difendere gli interessi dei corpi pompieri e dei loro membri e di diffondere e sostenere lo spirito pompieristico nella gioventù.

Art. 5 Neutralità

La Federazione Pompieri Ticino è apartitica e aconfessionale.

Art. 6 Soci

¹Soci attivi:

- a) i Corpi pompieri riconosciuti dallo Stato quali:
 - Centri di Soccorso cantonali (Cat. A);
 - Centri di Soccorso regionali (Cat. B);
 - Corpi di supporto locali (Cat. C);
 - Corpi di montagna (Cat. Cm);
- b) i Corpi pompieri aziendali (Cat. D).

²Altri soci:

- a) l'Associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri;
- b) le Società veterani pompieri del Cantone Ticino;
- c) il Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino;
- d) la Musica cantonale pompieri Ticino;
- e) i Soci onorari.

Art. 7 Doveri dei soci

I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle direttive emanati dalla Federazione Pompieri Ticino.

Art. 8 Rappresentanza e diritto di firma

¹ La Federazione Pompieri Ticino è rappresentata ed è vincolata nei confronti dei terzi dalla firma collettiva a due del Presidente del Consiglio Direttivo, del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, del Direttore e del Segretario contabile tra loro.

²Il Consiglio Direttivo decide parimenti il diritto di firma e le rispettive modalità di altre persone in seno all'amministrazione.

Art. 9 Organizzazione

¹Gli organi della Federazione Pompieri Ticino sono:

- a) il Consiglio dei Comandanti (CdC);
- b) L'Assemblea dei Delegati (AD);
- c) il Consiglio Direttivo (CD);
- d) il Segretariato (Segr);
- e) le Commissioni permanenti (Comm);
- f) le Conferenze regionali (ConfR);
- g) l'Ufficio di revisione.

²Gli organi potranno esprimersi validamente anche in forma non presenziale, tramite videoconferenza, conferenza telefonica, per corrispondenza (per iscritto o posta elettronica) o altri mezzi, senza che sia richiesta l'unanimità dei voti per adottare validamente le decisioni, valendo la maggioranza stabilita dallo Statuto. I regolamenti, laddove previsti nel presente Statuto, ne stabiliranno le modalità.

Consiglio dei Comandanti (CdC)

Art. 10 Definizione

¹Il Consiglio dei Comandanti è l'organo superiore della Federazione Pompieri Ticino ai sensi dell'art. 64 CC.

²Nel Consiglio dei Comandanti sono rappresentati tutti i soci attivi della Federazione Pompieri Ticino.

Art. 11 Composizione

¹I Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) sono membri di diritto del Consiglio dei Comandanti e rappresentano unicamente il proprio Corpo Pompieri.

²Il mandato nel Consiglio dei Comandanti è permanente e corrisponde alla carica nel proprio Corpo Pompieri.

³Per i Corpi pompieri aziendali il ruolo di membro del Consiglio dei Comandanti può essere attribuito a un funzionario dirigente designato, previa comunicazione scritta alla Federazione Pompieri Ticino.

⁴In caso di assenza del Comandante la rappresentanza è delegata al Vicecomandante. Per i Corpi pompieri aziendali la rappresentanza deve essere delegata a un altro funzionario dirigente, previa comunicazione alla Federazione Pompieri Ticino.

⁵Per i Corpi Pompieri il cui Comandante è membro del Consiglio Direttivo, il rappresentante designato è il suo Vicecomandante; in sua assenza un altro rappresentante designato, previa comunicazione alla Federazione Pompieri Ticino.

⁶Un Comandante o Vicecomandante di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto non può essere designato quale funzionario dirigente rappresentante di un corpo pompieri aziendale.

Art. 12 Partecipanti

Possono partecipare alle sedute del Consiglio dei Comandanti, senza diritto di voto:

- a) i membri del Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore, il Segretario contabile e altri collaboratori del Segretariato;
- c) i rappresentanti dell'Associazione svizzera di assicurazione (ASA);
- d) il rappresentante del DFE-Ufficio della difesa contro gli incendi;
- e) i rappresentanti del Dipartimento del Territorio, SPAAS e SF;
- f) i Vicecomandanti dei Corpi Pompieri, in presenza del rispettivo Comandante; un membro del Corpo pompieri in presenza del suo Vicecomandante qualora questi sostituisce il Comandante.

Art. 13 Diritto di voto

¹Il diritto di voto è così ponderato:

- un Corpo pompieri cat. A ha diritto a 6 voti;
- un Corpo pompieri cat. B ha diritto a 2 voti;
- un Corpo pompieri cat. C ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. Cm ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. D ha diritto a 1 voto.

²Nessuna delle categorie dei corpi pompieri riconosciuti può raggiungere un numero di voti superiore al 50% del totale dei voti di diritto del Consiglio dei Comandanti.

³La votazione avviene in modo manifesto, a meno che la metà più uno degli aventi diritto di voto presenti richieda lo scrutinio segreto. Il Regolamento può stabilire altri casi per i quali è previsto il voto segreto.

⁴Il Consiglio dei Comandanti decide a maggioranza dei votanti, salvo disposizione contraria dello Statuto o della legge.

⁵La maggioranza dei votanti equivale alla maggioranza del numero di voti computabili positivi rispetto a quelli negativi. Si procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte, eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

⁶Gli astenuti non sono computati; nelle votazioni a scrutinio segreto non sono inoltre computate le schede bianche e le schede nulle.

Art. 14 Competenze

¹Il Consiglio dei Comandanti:

- a) approva i conti preventivi e consuntivi;
- b) determina le quote annuali dovute dai soci;
- c) approva il programma annuale di attività e di istruzione;
- d) approva la pianificazione tecnico-finanziaria a medio e a lungo termine;
- e) adotta il Regolamento del Consiglio dei Comandanti, il Regolamento delle Conferenze regionali, il Regolamento Organico dei dipendenti e il Regolamento sul vessillo;
- f) ratifica i regolamenti e le direttive emanate dal Consiglio Direttivo;
- g) approva i contratti elaborati dal Consiglio Direttivo;
- h) decide sul ricorso presentato contro le decisioni del Consiglio Direttivo;
- i) nomina, tra i suoi membri, il Presidente e i due Vicepresidenti del Consiglio dei Comandanti;
- j) nomina i delegati della Federazione Pompieri Ticino per l'AD della FSP;
- k) designa la località e il Corpo Pompieri responsabile dell'organizzazione dell'Assemblea dei Delegati;
- l) ha la facoltà di interpellare il Consiglio Direttivo sulle decisioni prese;
- m) ha la facoltà di sottoporre al Consiglio Direttivo delle mozioni;

- n) propone all'Assemblea dei Delegati la nomina dei Soci onorari;
- o) ha la facoltà di convocare un'Assemblea dei Delegati straordinaria;
- p) nomina l'Ufficio di revisione;
- q) approva e modifica gli Statuti;
- r) pronuncia lo scioglimento della Federazione Pompieri Ticino.

²Il Consiglio dei Comandanti disciplina nel proprio regolamento la procedura di ricorso contro le decisioni del Consiglio Direttivo.

³L'interpellanza è la domanda posta al Consiglio Direttivo, che è tenuto a rispondere, su oggetti d'interesse federativo. La mozione è una proposta su oggetti di competenza del Consiglio dei Comandanti che non sono all'ordine del giorno, posto che il Consiglio Direttivo è tenuto ad esaminarla e a formulare preavviso scritto.

⁴Il Consiglio dei Comandanti definisce tramite regolamento la procedura delle interpellanze e delle mozioni, se del caso conferendo il diritto di presentarle anche ai singoli Comandanti.

Art. 15 Presidenza

¹Nella prima seduta del Consiglio dei Comandanti dopo l'Assemblea dei Delegati ordinaria, sono eletti il Presidente, il Primo Vicepresidente e il Secondo Vicepresidente del Consiglio dei Comandanti, che stanno in carica per 1 anno. Il primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando questi è impedito, ed è sostituito a sua volta dal secondo Vicepresidente.

²Alla scadenza dell'anno il Primo Vicepresidente assume la presidenza e a sua volta è subentrato dal Secondo Vicepresidente.

³Il Consiglio di Comandanti procederà annualmente alla nomina di un nuovo Secondo Vicepresidente. Il Presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

⁴Per la gestione dei lavori del Consiglio dei Comandanti, il Presidente, affiancato dal primo Vicepresidente e dal secondo Vicepresidente, è assistito dal Direttore.

⁵Il Presidente del Consiglio dei Comandanti adempie compiti di rappresentanza.

Art. 16 Organizzazione

¹Il Consiglio dei Comandanti si riunisce in tre sedute ordinarie:

- prima sessione, entro il 30 aprile;
- seconda sessione, entro 30 agosto;
- terza sessione, entro 31 dicembre.

²Il Consiglio dei Comandanti può inoltre riunirsi in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/5 dei Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) o di 1/5 di tutti i soci.

³Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio dei Comandanti.

Assemblea dei Delegati (AD)

Art. 17 Definizione

L'Assemblea dei Delegati (AD) è l'adunanza di tutti i soci.

Art. 18 Composizione

L'Assemblea dei delegati si compone dai delegati dei Corpi pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi), dell'Associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri, delle Società veterani pompieri del Cantone Ticino, della Musica cantonale Pompieri Ticino, del Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino e dai Soci onorari.

Art. 19 Diritto di voto

¹I diritti di voto sono così suddivisi:

- un Corpo pompieri cat. A ha diritto a 6 voti;
- un Corpo pompieri cat. B ha diritto a 2 voti;
- un Corpo pompieri cat. C ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. Cm ha diritto a 1 voto;
- un Corpo pompieri cat. D ha diritto a 1 voto.

²Nessuna delle categorie dei corpi pompieri riconosciuti, può raggiungere un numero di voti superiore al 50% del totale dei voti di diritto dell'Assemblea dei Delegati.

³Tutti gli altri soci non hanno diritto di voto.

Art. 20 Rappresentanza

Ogni Corpo pompieri esercita il rispettivo diritto di voto mediante un delegato.

Art. 21 Competenze

Compete all'Assemblea dei Delegati:

- a) l'approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei delegati;
- b) l'approvazione dei rapporti annuali di gestione sociale e tecnico;
- c) le nomine, su proposta delle Conferenze regionali, dei membri del Consiglio Direttivo e dei supplenti;
- d) la nomina, su proposta del Consiglio dei Comandanti, dei Soci onorari;
- e) ratifica o nomina il membro subentrante nel Consiglio Direttivo per vacanza del posto (art. 29);
- f) la ratifica delle dimissioni di un socio.

Art. 22 Convocazione e ordine del giorno

¹L'Assemblea dei Delegati viene convocata almeno una volta all'anno entro la fine di giugno.

²La data, il luogo e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci almeno tre settimane prima dell'Assemblea dei Delegati.

³Le Assemblee dei Delegati straordinarie possono essere convocate quando il Consiglio Direttivo o il Consiglio dei Comandanti lo ritengono necessario o quando la richiesta viene presentata per iscritto da almeno 1/5 dei soci. In tal caso l'Assemblea dei Delegati deve aver luogo entro 3 mesi dalla data dell'inoltro della richiesta.

⁴Le eventuali proposte o mozioni da inserire all'ordine del giorno, devono pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 23 Presidenza

L'Assemblea dei Delegati è presieduta, di regola, dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 24 Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati avvengono a maggioranza semplice dei voti rappresentati e, di regola, a voto aperto. Si applica per analogia l'art. 13, capoversi da 3 a 6.

Consiglio direttivo (CD)

Art. 25 Direzione

¹Il Consiglio Direttivo è la Direzione ai sensi dell'art. 69 CC.

²È l'organo esecutivo della Federazione Pompieri Ticino e dirige collegialmente gli affari della Federazione Pompieri Ticino in base alle competenze previste dal presente statuto.

Art. 26 Composizione

¹Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri, in rappresentanza delle cinque regioni dei Centri di soccorso cantonali (Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano e Mendrisiotto).

²I membri sono eletti dall'Assemblea dei Delegati su proposta delle Conferenze Regionali, che li scelgono tra i Comandanti di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto.

³Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 27 Durata del mandato

La durata del mandato del Consiglio Direttivo è di 4 anni, rinnovabile. Rimane riservato l'art. 29.

Art. 28 Presidenza

¹Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta del periodo amministrativo quadriennale, nomina il suo Presidente che sta in carica un anno.

²Alla scadenza dell'anno il Presidente uscente assume la carica di Vicepresidente. Se ciò non sarà possibile, la Vicepresidenza verrà assunta dal membro che sarà Presidente l'anno successivo.

³Per il resto, la carica di Presidente è assunta per rotazione secondo l'anzianità di carica subordinatamente in base all'età.

⁴Il Presidente e il Vicepresidente uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

⁵Il cambio di presidenza ha luogo alla prima seduta di Consiglio Direttivo dopo l'Assemblea dei Delegati ordinaria.

⁶Il Presidente:

- a) dirige l'attività del Consiglio Direttivo e provvede affinché le incombenze della Federazione Pompieri Ticino siano adempiute in modo tempestivo, efficiente e adeguato;
- b) assicura la pianificazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Direttivo, avvalendosi del Direttore;
- c) dirige le sedute del Consiglio Direttivo;
- d) ...¹

Art. 29 Subentranti e supplenti

¹In caso di dimissioni, di ineleggibilità o di decesso di un membro durante il periodo amministrativo quadriennale entra automaticamente un subentrante della medesima regione.

²Il subentrante è designato dalla corrispondente Conferenza Regionale che ne chiederà la ratifica alla prima Assemblea dei Delegati.

³In caso di impedimento duraturo il membro del Consiglio Direttivo è sostituito dal supplente designato.

¹ Abrogato, in vigore dal 29.04.2021

Art. 30 Competenze

¹Il Consiglio Direttivo:

- a) pianifica l'attività e dirige la Federazione Pompieri Ticino, ne cura gli interessi e la rappresenta nei confronti delle Autorità cantonali, comunali, consortili e verso i terzi;
- b) si occupa dell'amministrazione generale e ne gestisce il patrimonio secondo le disposizioni del CO (art. 69a CC);
- c) decide acquisti e spese in ossequio del preventivo. Fino ad un importo annuo complessivo di 10'000 CHF può effettuare spese correnti non preventivate;
- d) elabora tutti i contratti, atti direttamente o indirettamente a raggiungere lo scopo sociale e sottopone quelli rilevanti per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
- e) pianifica e sorveglia l'istruzione di base, specialistica e di aggiornamento dei corpi pompieri;
- f) elabora e propone i regolamenti e le direttive federative da sottoporre al Consiglio dei Comandanti;
- g) elabora i relativi mansionari, assume il personale stipendiato necessario e ne determina le condizioni di impiego;
- h) disciplina il funzionamento del Segretariato;
- i) nomina, tra i suoi membri, i rappresentanti della Federazione Pompieri Ticino in seno alla Commissione Consultiva Fondo Incendi;
- j) istituisce le Commissioni permanenti, ne nomina i membri, e ne stabilisce il Regolamento;
- k) allestisce il programma dell'attività e la pianificazione tecnico-finanziaria a medio e a lungo termine da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
- l) allestisce il preventivo e il consuntivo finanziario da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
- m) allestisce i messaggi da sottoporre per approvazione al Consiglio dei Comandanti;
- n) risponde alle interpellanze formulate dal Consiglio dei Comandanti;
- o) esamina e si pronuncia sulle mozioni del Consiglio dei Comandanti;
- p) allestisce i rapporti annuali di gestione sociale e tecnico da sottoporre per approvazione all'Assemblea dei Delegati;
- q) nomina il Presidente del Consiglio Direttivo;
- r) esamina e si pronuncia, in via definitiva, sui reclami contro le decisioni del Segretariato;
- s) esercita la vigilanza sul corretto svolgimento delle Conferenze Regionali;
- t) adotta il proprio regolamento;
- u) svolge, in generale, tutti i compiti che lo Statuto non riserva esplicitamente ad altro organo.

²Il Consiglio Direttivo, mediante regolamento, può delegare proprie competenze al Segretariato.

³Il Consiglio Direttivo nel regolamento può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni del Segretariato. La relativa procedura è disciplinata mediante regolamento del Consiglio Direttivo.

⁴Fatta eccezioni per le decisioni su reclamo contro le decisioni del Segretariato, contro le decisioni del Consiglio Direttivo il regolamento del Consiglio dei Comandanti può prevedere facoltà di ricorso al Consiglio dei Comandanti.

Art. 31 Organizzazione

¹Il Consiglio Direttivo si riunisce regolarmente su convocazione del Presidente, o in sua assenza del Vicepresidente, oppure su richiesta di 2 dei suoi membri.

²Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno 3 membri.

³Le decisioni sono prese dalla maggioranza calcolata sul totale dei membri del Consiglio Direttivo i quali non possono astenersi dal voto.

⁴La presenza alle sedute di Consiglio Direttivo è obbligatoria.

⁵Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Direttivo.

⁶Il Consiglio Direttivo è rappresentato verso l'esterno di regola da due rappresentanti, scelti tra i suoi membri e il Direttore. La rappresentanza è disciplinata dal Regolamento del Consiglio Direttivo¹.

Art. 32 Eccezioni

Per le regioni dove è presente solo un Corpo Pompieri il rispettivo Comandante è membro di diritto del Consiglio Direttivo. Il supplente è designato dal Corpo pompieri.

Segretariato (SEGR)

Art. 33 Definizione

¹Il Segretariato è l'organo amministrativo della Federazione Pompieri Ticino ed è composto da collaboratori stipendiati.

²Il rapporto di lavoro con il personale, i compiti e le competenze sono disciplinati da un Regolamento Organico, approvato dal Consiglio dei Comandanti.

³Il Consiglio Direttivo definisce i mansionari dei collaboratori e vigila sul loro operato.

⁴Contro le decisioni del Segretariato è data facoltà di reclamo al Consiglio Direttivo conformemente all'art. 30 cpv. 3 del presente Statuto.

Art. 34 Composizione

Il Segretariato è composto dal Direttore, dal Segretario contabile e da altri collaboratori nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 Il Direttore

¹Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo; egli è responsabile del Segretariato e capo del personale.

²Le sue competenze sono fissate dal Consiglio Direttivo, mediante mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto. Egli è responsabile della tenuta dei verbali nei vari consessi.

Art. 36 Il Segretario contabile

¹Il Segretario contabile è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il preavviso del Direttore; egli opera sotto la sorveglianza del Direttore e collabora con questi nell'assolvimento dei compiti del Segretariato.

²Le sue competenze sono fissate dal Consiglio Direttivo, mediante mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto.

Art. 37 Altri collaboratori

¹Il Consiglio Direttivo, a seconda delle necessità del Segretariato e sentito il preavviso del Direttore, può nominare ulteriore personale dipendente.

²Tutto il personale dipendente del Segretariato opera sotto la sorveglianza e secondo le direttive del Direttore.

³Le competenze del personale dipendente sono fissate dal mansionario come da art. 30 cpv. 1 lett. g) del presente Statuto.

¹ Nuovo cpv., in vigore dal 29.04.2021

Commissioni (COMM)

Art. 38 Commissioni permanenti

Il Consiglio Direttivo dispone di cinque Commissioni permanenti a scopo consultivo alle quali affida l'approfondimento e l'elaborazione di tematiche specifiche:

- a) commissione formazione;
- b) commissione tecnica;
- c) commissione ABC (Atomico-Biologico-Chimico);
- d) commissione incendi boschivi;
- e) commissione servizi generali.

Art. 39 Composizione, competenze, organizzazione

¹Il Consiglio Direttivo determina la composizione delle commissioni, assicurando la rappresentanza di tutte le categorie di Corpi Pompieri. Può inoltre fare capo a persone esterne alla Federazione Pompieri Ticino.

²La durata del mandato corrisponde al periodo amministrativo quadriennale.

³Di ogni commissione permanente deve far parte un membro del Consiglio Direttivo in qualità di Presidente.

⁴Il Direttore è membro di diritto di tutte le commissioni.

⁵Il loro funzionamento è disciplinato dal Regolamento delle Commissioni permanenti.

Art. 40 Commissioni speciali e gruppi di lavoro

¹Il Consiglio Direttivo può istituire eventuali ulteriori commissioni speciali o gruppi di lavoro a scopo consultivo alle quali affida incarichi specifici.

²Il Consiglio Direttivo determina la composizione delle commissioni speciali facendo capo, se del caso, anche a persone esterne alla Federazione Pompieri Ticino, e ne determina il funzionamento nonché la durata del mandato.

Conferenze Regionali (ConfR)

Art. 41 Definizione

¹Le Conferenze Regionali sono organi consultivi regionali, nelle quali sono rappresentati tutti i Corpi Pompieri riconosciuti e affiliati alla Federazione Pompieri Ticino, facenti parte del comprensorio di un Centro di soccorso Cantonale.

²Le conferenze regionali sono:

- Conferenza Regionale del Bellinzonese;
- Conferenza Regionale del Locarnese;
- Conferenza Regionale del Luganese;
- Conferenza Regionale del Mendrisiotto;
- Conferenza Regionale delle Tre Valli.

Art. 42 Composizione

¹I Comandanti dei Corpi Pompieri affiliati alla Federazione Pompieri Ticino (soci attivi) sono membri di diritto della Conferenza Regionale di appartenenza e rappresentano unicamente il proprio Corpo Pompieri.

²Per i Corpi pompieri aziendali il ruolo di membro della Conferenza Regionale può essere attribuito a un funzionario dirigente designato, previa comunicazione scritta alla Federazione Pompieri Ticino.

³In caso di eventuale assenza del Comandante, la rappresentanza può essere delegata al Vicecomandante. Per i Corpi pompieri aziendali la rappresentanza può essere delegata a un altro funzionario dirigente.

⁴Il mandato nella Conferenza Regionale è permanente e corrisponde alla carica nel proprio Corpo Pompieri.

⁵Possono partecipare alle sedute delle Conferenze Regionali, senza diritto di voto:

- il Direttore, il Segretario contabile e altri collaboratori del Segretariato;
- i Vicecomandanti dei Corpi Pompieri della regione, in presenza del rispettivo Comandante.

⁶Un Comandante o Vicecomandante di un Corpo Pompieri riconosciuto dallo Stato ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. a) del presente Statuto non può essere designato quale funzionario dirigente rappresentante di un corpo pompieri aziendale.

Art. 43 Competenze

La Conferenza Regionale:

- a) discute a titolo consultivo le questioni di interesse regionale e cantonale;
- b) trasmette, per il tramite del rappresentante regionale in Consiglio Direttivo, le richieste e le prese di posizione regionali;
- c) propone all'assemblea della Federazione Pompieri Ticino il proprio rappresentante regionale da nominare in Consiglio Direttivo come pure il supplente. Il rappresentante deve essere Comandante di un Corpo Pompieri della regione.

Art. 44 Presidenza

¹La presidenza è assunta dal rappresentante regionale in Consiglio Direttivo.

Art. 45 Organizzazione

¹La Conferenza Regionale è convocata almeno tre volte l'anno dal rappresentante regionale in Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno la maggioranza dei Comandanti della regione.

²Le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di delibera sono disciplinate dal Regolamento delle Conferenze Regionali.

Art. 46 Eccezioni

Il ruolo consultivo della Conferenza Regionale per le regioni dove è presente solo un Corpo Pompieri è espletato da una rappresentanza di quest'ultimo, definita nel Regolamento delle Conferenze Regionali¹.

Onorificenze

Art. 47 Soci onorari

¹Il Consiglio dei Comandanti può proporre all'Assemblea dei Delegati, anche su segnalazione di un corpo pompieri, il conferimento della qualifica di Socio onorario alla persona che avrà svolto un'attività particolarmente meritevole a favore dell'attività pompieristica o della Federazione Pompieri Ticino.

²Il Socio onorario è esentato dal pagamento della tassa sociale.

¹ Modifica, in vigore dal 29.04.2021

Art. 48 Distinzioni

¹Per traguardi di attività, raggiunti dai militi in servizio nei corpi pompieri, la Federazione Pompieri Ticino prevede le distinzioni per i 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 anni di incorporazione.

²Gli aventi diritto sono annunciati al Segretariato dai rispettivi corpi, almeno 60 giorni prima dell'Assemblea dei Delegati.

³La distinzione sarà consegnata in occasione dell'Assemblea dei Delegati ordinaria.

Mezzi della federazione e metodo di gestione

Art. 49 Risorse economiche

¹I mezzi economici della Federazione Pompieri Ticino sono costituiti:

- a) dai versamenti dei Dipartimenti di riferimento;
- b) dalle quote dei soci attivi;
- c) dagli introiti derivanti da contratti o mandati di prestazione;
- d) dagli interessi sul patrimonio;
- e) da donazioni, lasciti, ecc.;
- f) da ogni attività promossa dalla Federazione.

²L'Associazione cantonale ticinese delle sezioni Veterani pompieri, le Società veterani pompieri del Cantone Ticino, il Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino e la Musica cantonale pompieri Ticino sono esentate dal pagamento della tassa sociale.

Art. 50 Metodo di gestione

¹Il Consiglio Direttivo è tenuto a gestire la Federazione Pompieri Ticino secondo consolidati principi di economia aziendale.

²Non possono essere compiute speculazioni in borsa, sul mercato dei metalli, delle materie prime e dei metalli preziosi.

Art. 51 Esercizio annuale

L'esercizio annuale coincide con l'anno civile.

Art. 52 Responsabilità verso i terzi

Nei confronti dei terzi risponde esclusivamente il patrimonio sociale.

Ufficio di revisione

Art. 53 Ufficio di revisione

¹La revisione dei conti è affidata a un revisore abilitato ai sensi del Codice delle obbligazioni.

²Le disposizioni del Codice delle obbligazioni sull'ufficio di revisione nell'ambito della revisione limitata della società anonima si applicano per analogia.

³La durata del mandato è di 1 anno e può essere rinnovato.

Vessillo cantonale, Musica cantonale pompieri Ticino, Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino, Associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri e sezioni veterani pompieri del Cantone Ticino

Art. 54 Presenza del vessillo

¹Il vessillo cantonale è presente alle manifestazioni ufficiali della Federazione Pompieri Ticino e, su richiesta, a cerimonie particolari.

²Mediante regolamento interno si disciplina la presenza del vessillo a cerimonie funebri.

Art. 55 Musica cantonale pompieri Ticino

¹La Musica cantonale pompieri Ticino è presente alle manifestazioni ufficiali della Federazione Pompieri Ticino e, su richiesta, a cerimonie particolari.

²Si costituisce e gestisce autonomamente con propria regolamentazione statutaria. Lo statuto deve essere approvato dal Consiglio Direttivo. È riconosciuta come altro socio della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 d) del presente statuto.

Art. 56 Gruppo Mini Pompieri Cantone Ticino

¹Possono essere costituite sezioni di mini pompieri regionali o locali subordinate a un Corpo pompieri attivo.

²È data la facoltà di costituire un gruppo cantonale gestito tramite un regolamento approvato dal Consiglio Direttivo ed è riconosciuto come altro socio della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 c) del presente statuto.

Art. 57 Associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri

¹È data la facoltà di costituire un'associazione cantonale a cappello delle sezioni di veterani pompieri.

²Si costituisce e gestisce autonomamente con propria regolamentazione statutaria ed è riconosciuta come altro socio della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 a) del presente statuto.

Art. 58 Sezioni veterani pompieri del Cantone Ticino

¹Possono essere costituite sezioni di veterani pompieri regionali o locali, affiliate all'associazione cantonale ticinese delle sezioni veterani pompieri.

²Si costituiscono e gestiscono autonomamente con propria regolamentazione statutaria e sono riconosciute come altri soci della FPT ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 b) del presente statuto.

Disposizioni finali

Art. 59 Scioglimento

¹Lo scioglimento della Federazione Pompieri Ticino, sentito il preavviso di tutti gli organi, è pronunciato dal Consiglio dei Comandanti.

²La decisione va presa con la maggioranza dei 4/5 dei voti espressi dal Consiglio dei Comandanti.

³Il Consiglio Direttivo è incaricato della liquidazione.

Art. 60 Destinazione del patrimonio

¹In caso di scioglimento della Federazione Pompieri Ticino, attivi e passivi sono trasferiti alla Repubblica e Stato del Cantone del Ticino.

²Il Consiglio dei Comandanti stabilisce la destinazione dell'archivio storico e del vessillo.

Art. 61 Norme complete

Per quanto non esplicitamente previsto dallo Statuto fanno stato le norme del CCS e del CO.

Art. 62 Norme transitorie

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei Delegati del 3 luglio 2020 di Mendrisio, annulla e sostituisce il precedente Statuto del 10 giugno 2000 e tutte le successive revisioni.

Entra immediatamente in vigore con la sua approvazione.

Per l'Assemblea dei Delegati:

il Presidente, ten col Corrado Grassi

il Direttore, ten col Francesco Guerini